



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 104079 del 11/11/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 29/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 125764, con la quale la Sig.ra Lupo Vincenza nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 13/02/2019 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 136415 del 12/12/2018 con la quale è stato comunicato al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale che la Sig.ra Lupo Vincenza ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art.52 della l.r. n. 9/2015 e che la stessa avrebbe maturato i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 24/04/2019;
- VISTA la nota prot. n. 19617 del 15/02/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla Sig.ra Lupo Vincenza, ha contingentato la medesima dipendente per un anno dalla data di maturazione del requisito;
- VISTA la nota prot. n. 146970 del 20/12/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha comunicato l'ulteriore contingentamento della Sig.ra Lupo Vincenza fino al 30/12/2020 ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2019;
- VISTA la nota prot. n. 100309 del 02/11/1990 con la quale si comunica alla Sig.ra Lupo Vincenza che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2020;
- VISTO il D.A. n. 865/IV del 29/03/1986 - registrato alla Corte dei conti il 12/05/1986, reg. n. 04, fgl. n. 135 - con il quale, tra gli altri, la Sig.ra Lupo Vincenza è stata nominata, a decorrere dal 29/03/1986, alla qualifica di Dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regione Siciliana, assumendo effettivo servizio il 03/06/1986;
- VISTO il D.D.R. n. 511/III del 20/02/2001 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 08/03/2001 al n. 631 - con il quale, a favore della Sig.ra Lupo Vincenza, sono stati riconosciuti utili ai fini di quiescenza i servizi non di ruolo prestati presso la Pretura di Bivona, la Pretura di Lercara Friddi, l'Istituto Tecnico femminile "S. D'Acquisto" e la Corte d'Appello di Palermo, per complessivi anni 01 mesi 05 giorni 00;

VISTO il D.D.S. n. 2866 del 20/05/2003 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 13/06/2003 al n. 3247 – con il quale, in favore della Sig.ra Lupo Vincenza, sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, in applicazione dell'art. 2 della L. n. 29/79, complessivi anni 01 mesi 02 giorni 02;

VISTO il D.D.G. n. 00593 del 21/01/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 11/02/2004 al n. 451 - con il quale la Sig.ra Lupo Vincenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "C6", a decorrere dal 01/12/2001;

VISTO il D.D.S. n. 7041 del 22/08/2008 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 17/09/2008 al n. 4270 – con il quale, a favore della Sig.ra Lupo Vincenza, sono stati riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza giorni 64, corrispondenti al periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che la Sig.ra Lupo Vincenza, alla data del 30/12/2020, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 03/06/1986 al 30/12/2020	34	6	28
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.R. n. 511/2001)	1	5	0
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 2866/2003)	1	2	2
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 7041/2008)	0	0	64
Totale	37	4	4

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Lupo Vincenza nata a ■ il ■, Istruttore categoria "C", e – contestualmente - la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 04 DIC. 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia



VISTO: SI PUBBLICHI
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.
G.G. Palagonia